



ATTO N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE


di iniziativa

dei Consiglieri ROMETTI e CASCIARI


“DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 20/11/2017*

Trasmesso alla II e III Commissione Consiliare Permanente il 06/12/2017



Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0017758 del 20/11/2017
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 14\113\1

Perugia, 20 novembre 2017

PDL n. 1439

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Silvano Rometti
E DEL CONSIGLIERE CARLA CASCIARI
"Disciplina delle cooperative di comunità"**

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Le cooperative di comunità hanno come obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo specifico obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica.

L'articolo 1 stabilisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di cooperative di comunità alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2 istituisce presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità.

L'articolo 3 stabilisce gli interventi che possono essere attuati in favore delle cooperative di comunità (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi per la creazione di nuova occupazione).

L'articolo 4 definisce gli interventi e le modalità di raccordo della Regione con il mondo della cooperazione di comunità.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge, quantificabili per l'anno 2017 in euro 3.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.



Proposta di legge regionale: "Disciplina delle cooperative di comunità"

Art. 1 (Cooperative di comunità)

1. Sono definite "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in possesso dei requisiti specifici stabiliti dal presente articolo e che, alternativamente, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico:

a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi avendo come oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale;

b) stabiliscono la propria sede e operano in uno o più comuni o frazioni di Comuni rientranti nel territorio della Regione dell'Umbria.

2. Alle cooperative di comunità e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La cooperativa di comunità, tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, è considerata, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

3. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità deve indicare:

a) la qualifica di cooperativa di comunità e la denominazione sociale tipica;

b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità o al loro territorio;

c) le clausole mutualistiche di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile.

4. A pena di decadenza della qualifica, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o la comunità in cui opera la medesima cooperativa.



5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali.

Art. 2

(Albo regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e le procedure per la cancellazione dall'Albo.

Art. 3

(Interventi in favore delle cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
 - a) finanziamenti agevolati;
 - b) contributi in conto capitale;
 - c) incentivi per la creazione di nuova occupazione.
2. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli interventi previsti dal presente articolo.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 4

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:



- 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
- 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
- c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
- d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle cooperative di comunità di lavori o servizi;
- e) mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2017 in euro 3.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).